

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale***Art. 2****Specificazione delle definizioni normative**

1 – 2. *[omissis]*

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:

a. *[omissis]*;

b. detenzione, l'utilizzo a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.

4. *[omissis]*.

*Testo modificato***Art. 2****Specificazione delle definizioni normative**

1 – 2. *[omissis]*

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si intende per:

a. *[omissis]*;

b. detenzione, l'**utilizzabilità** a qualsiasi titolo, connesso o non connesso alla titolarità di un diritto di possesso.

4. *[omissis]*.

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale*

## Art. 5

## Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:

a - c. [omissis];

d. I fabbricati destinati promiscuamente allo svolgimento di diverse attività economiche sono tassati sulla base della maggiore tra le tariffe relative alle diverse attività svolte.

e. In caso di aree scoperte promiscuamente adibite a diverse attività economiche è possibile applicare differenti misure tariffarie sulla base delle superfici a ciascuna adibita, come desunte dalla planimetria dei luoghi.

*Testo modificato*

## Art. 5

## Oggetti elementari d'imposizione

1. Costituiscono oggetti elementari d'imposizione le singole unità immobiliari e le singole aree scoperte autonomamente censite al catasto fabbricati o al catasto terreni, possedute o detenute dal soggetto passivo. Il singolo oggetto elementare d'imposta non è, in generale, frazionabile tra più soggetti passivi ovvero tra diverse destinazioni d'uso, fatte salve le seguenti eccezioni:

a - c. [omissis].

d. In caso di unità immobiliari o aree scoperte adibite dallo stesso soggetto economico ad usi promiscui aventi differenti misure tariffarie, è possibile applicare tariffe differenziate per ciascuna porzione di superficie, se dalla planimetria dei luoghi risulta possibile ed agevole la loro individuazione. Ove tale individuazione non risulti possibile o agevole, si applica la maggiore tra le tariffe di riferimento riferite ai diversi utilizzi.

e. [Abrogato].

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### Testo attuale

#### Art. 14

##### Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche

1 – 3. [omissis]

4. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013 la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alla quantità dei rifiuti assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. La riduzione è calcolata come segue:

$$(Ky/Kd)*100$$

dove:  $Ky$  = quantitativo dei rifiuti avviato al recupero nell'anno precedente espresso in kg/mq/anno;

$Kd$  = coefficiente di produzione dei rifiuti espresso in kg/mq/anno.

5. La riduzione di cui al precedente comma è fruibile, in ogni caso, in misura non superiore al 100% della parte variabile della tariffa. Si applica quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 12.

### Testo modificato

#### Art. 14

##### Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche

1 – 3. [omissis]

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013, la tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione autoprodotta o rilasciata dal soggetto autorizzato che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione è calcolata a consuntivo come segue:

$$(Ky/Kd)*100$$

dove:  $Ky$  = quantitativo di rifiuti (in kg/mq/anno) avviato al riciclo nell'anno precedente;

$Kd$  = coefficiente di produzione di rifiuti (in kg/mq/anno), deliberato per l'anno di corso.

5. La riduzione di cui al precedente comma è fruibile, in ogni caso, in misura non superiore al 100% della parte variabile della tariffa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei successivi commi 7 e 8 in ordine alla comunicazione preventiva ed alla rendicontazione annuale. Valgono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 12.

6. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del d.lgs 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti per avviarli totalmente al recupero, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utente, di riprendere l'erogazione del servizio

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale**Testo modificato*

anche prima della scadenza quinquennale.

7. La scelta di cui al precedente comma deve essere effettuata mediante una comunicazione preventiva al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'ufficio, ricevuta la comunicazione, ne da notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dell'utenza dal servizio pubblico. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento). La mancata presentazione della comunicazione entro i termini è da intendersi quale scelta di avvalersi del servizio pubblico. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, le utenze che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Le comunicazioni di cui al presente comma sono valide anche quali denunce di variazione TARI.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa ai sensi del comma 6 è subordinata alla presentazione al Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune di una rendicontazione annuale entro il 31 gennaio con l'indicazione dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

*Testo attuale**Testo modificato*

precedente desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione entro i termini, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

9. Il Servizio Ciclo dei rifiuti del Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di dichiarazioni mendaci o di comportamenti non corretti, ivi compreso il conferimento al servizio pubblico di rifiuti urbani, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006, salvo più gravi violazioni, nonché il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### *Testo attuale*

#### **Art. 15** **L'agevolazione sperimentale "Ecocredit"**

1. È avviata in via sperimentale l'iniziativa denominata "Ecocredit" riservata alle utenze domestiche e non domestiche per la sensibilizzazione al conferimento differenziato dei rifiuti presso le isole ecologiche posizionate sul territorio comunale dotate di sistemi automatici di pesatura e di identificazione del soggetto conferente mediante utilizzo della tessera sanitaria personale.
2. Attraverso un sistema di raccolta di "Ecopunti" si ha diritto ad ottenere sconti sull'importo del tributo per il servizio rifiuti dovuto per l'anno da riconoscersi nella rata di conguaglio.
3. La predisposizione, la regolamentazione e la gestione del sistema di raccolta punti resta a carico del competente Ufficio Ecologia che trasmette al Servizio fiscalità in formato elettronico lavorabile ed entro il 31 gennaio, l'elenco dei codici fiscali beneficiari e del relativo importo da riconoscersi con riferimento all'anno precedente.
4. La determinazione degli importi erogabili non supera, per ciascun anno, l'ammontare dei benefici contabilizzati dal comune in termini di minori costi o maggiori proventi realizzati a seguito del conferimento differenziato.

### *Testo modificato*

#### **Art. 15** **L'agevolazione sperimentale "Ecocredit"**

*[abrogato]*

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## Testo attuale

### Art. 16

#### Denunce, termini di presentazione e decorrenze

1 – 10. [omissis]

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

EVENTO	NATURA DENUNCIA	TERMINE PRESENTAZIONE	DECORRENZA EFFETTI
--------	-----------------	-----------------------	--------------------

1 – 12. [omissis]

13 – 14. [omissis]

## Testo modificato

### Art. 16

#### Denunce, termini di presentazione e decorrenze

1 – 10. [omissis]

11. I termini di presentazione delle denunce e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

EVENTO	NATURA DENUNCIA	TERMINE PRESENTAZIONE	DECORRENZA EFFETTI
--------	-----------------	-----------------------	--------------------

1 – 12. [omissis]

#### 12-bis. Rifiuti avviati al recupero

Inizio	ONERE	Entro il 30 giugno	Dal primo gennaio dell'anno successivo
Fine	D'UFFICIO/ OBBLIGO	/ Entro il 30 giugno	/ Dal primo gennaio dell'anno successivo

13 – 14. [omissis]